



[www.indigenatattoo.it](http://www.indigenatattoo.it)

Fonte: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=burp&opz=getfile&file=4.htm&anno=xxxiii&num=160>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2002, n. 1997

**Linee-Guida per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e/o Piercing, in esecuzione di sicurezza. Direttive.**

L'Assessore Regionale alla Sanità Dr. Salvatore Mazzaracchio sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Negli ultimi anni si è assistito anche in Italia alla notevole diffusione delle pratiche del tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili) e del piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo).

Numerosi studi epidemiologici sul rischio di trasmissione di malattie infettive per via ematica hanno dimostrato la possibilità di trasmissione di infezioni in caso di utilizzo di procedure che implicano l'impiego di aghi taglienti e che alle pratiche in questione è stata associata anche la possibile insorgenza di patologie sistemiche non infettive.

Va ricordato che l'assenza di una normativa che disciplini espressamente la figura professionale dell'operatore di tatuaggio e piercing ha orientato la regione Puglia verso la predisposizione di indicazioni a salvaguardia della salute pubblica, e di interventi particolarmente caratterizzati in senso preventivo.

Il Ministero della sanità ha emanato alle regioni, attraverso il Consiglio superiore di sanità alcune raccomandazioni sull'argomento (trasmessa dall'Assessorato alla Sanità alle AA.SS.LL. con nota prot. 24/13926/116/15 del 20 maggio 1998) e nota DPS.VI/2.8/633 del 16.7.1998 (trasmessa alle UU.SS.LL. con nota 24/27292/116/15 del 12/11/1998).

Pertanto si ritiene necessario emanare alcune disposizioni con l'obiettivo di:

Censire i siti ove sono effettuate tali procedure;

Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi e dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure ai fini del rilascio del certificato di idoneità (Mod. A);

Predisporre un percorso formativo obbligatorio sia per quanti eseguono prestazioni di tatuaggio e piercing, sia per i soggetti che intendono avviare tali attività;

Verificare da parte della A.S.L. l'osservanza delle disposizioni sulla prevenzione della trasmissione di malattie e sullo smaltimento dei rifiuti speciali;

Consentire gli adeguamenti degli esercizi, entro diciotto mesi dalla data di diffusione della presente ai requisiti minimi strutturali previsti dalle Linee - guida allegate al fine di ottenere un rigoroso rispetto delle indicazioni per l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle attività connesse;

Diffusione indispensabile e necessaria delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di tatuaggio e/o piercing;  
Necessità di controllo e sorveglianza da parte delle Autorità sanitarie a livello locale del rispetto delle norme igieniche ed organizzative delle attività;  
Promozione di campagne di educazione sanitaria nelle scuole sui rischi connessi alle pratiche di tatuaggio e/o piercing;

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Inoltre, il presente schema di provvedimento non comporta spese in relazione al fondo sanitario regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del fondo in parola assegnata a ciascuna azienda sanitaria o Ospedaliera.

Il Dirigente dell'Ufficio 4  
Rag. Vito Demichele

Il presente provvedimento; a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nonché dell'art.4 comma 4 L.R. n.7/97 lettera a) è di competenza della giunta Regionale.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla giunta l'adozione del conseguente atto finale;

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

di approvare il documento "Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e/o piercing in condizioni di sicurezza. Direttive alle AA.UU.SS.LL." allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende AASSLL, per l'ambito territoriale proprio, le competenze connesse al rilascio dell'idoneità igienico-sanitaria per l'attività di tatuaggi, piercing e altri trattamenti similari, nonché al controllo e alla vigilanza in ordine al loro corretto svolgimento;

di disporre che per l'attuazione di quanto previsto dal presente atto, i DD.GG. devono provvedere solo con i servizi attualmente previsti nelle Aziende Sanitarie con assoluto divieto di ulteriori acquisizioni e/o i implementazioni degli stessi;

di pubblicare la presente Direttiva nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al sensi dell'art. 6

L.R. 13/94.

Il Segretario Il Presidente  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

## REGIONE PUGLIA

### PREMESSA

Le procedure che implicano l'impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da agenti patogeni a trasmissione ematica, oltre che infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie.

Sulla base delle indicazioni fornite dal ministero della salute, è opportuno prevedere in ambito regionale una procedura di accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, l'adeguatezza della relativa strumentazione, nonché l'idoneità soggettiva in capo agli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

### A) - REQUISITI STRUTTURALI MINIMI

L'attività di tatuaggi e piercing va svolta in ambienti che devono rispondere ai requisiti nazionali e locali.

In particolare per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:

- 1) Caratteristiche basilari di abitabilità (certificato) comunemente richieste per attività artigiane - almeno un WC con lavandino munito di dispositivi idonei a prevenire le infezioni da contatto;
- 2) Stanza per l'attesa idoneamente arredata anche come spogliatoio per gli utenti, nonché uno spazio per lo spogliatoio degli operatori;
- 3) stanza/e ove vengono effettuate le procedure e conservati i materiali puliti e sterilizzati, separata/e dall'attesa;
- 4) In tale ambito una zona per la pulizia, sterilizzazione e disinfezione ad alto livello del materiale non monouso mediante apparecchiature idonee (autoclave, ecc.) "in tale zona deve esistere abbastanza, spazio da consentire, una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. L' "area sporca" deve essere provvista di vasca in acciaio inox o materiale equivalente, con acqua calda e fredda per la prima pulitura dei materiali, che sarà seguita dal trattamento di lavaggio ad ultrasuoni e successiva sterilizzazione e disinfezione ad alto livello;
- 5) Pareti e pavimenti rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili;
- 6) Rispetto della normativa U.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro; (D.Lvo.626/94 e successive modifiche ed integrazioni);
- 7) Rispetto delle norme relative agli impianti elettrici ed altri a norma della Legge 46/90 e regolamento del DPR 447/91;

### B) VALUTAZIONE DEL RISCHIO Di INFEZIONI PRIMA DEL TRATTAMENTO.

Dal momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

### C) INDICAZIONI DI CONTROLLO

Valutazione preventiva dell'operatore dello stato della cute del soggetto su cui effettuare la procedura per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o alle mucose o nel caso di ustioni o esiti cicatriziali delle stesse;

Obbligo per l'operatore di indossare guanti in lattice, e per il piercing, anche mascherine monouso e camice, durante l'esecuzione delle procedure e durante l'esecuzione di procedure di lavaggio e pulizia delle attrezzature e comunque le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti. Tutto lo strumentario non monouso e non autoclavabile (corpo macchina da tatuaggio, spruzzatore di soluzione detergente, flaconi vari, ecc.) deve essere protetto con appositi involucri monouso.

Smaltimento corretto secondo le vigenti normative (L. 10.2.89, n. 45, D.Lvo 22197, D.Lvo. n. 219 del 26/6/2000) di materiali monouso utilizzati per ridurre il rischio di esposizioni accidentali; Gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore. La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121° C. per un minimo di 20 minuti). La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C. per 2 ore.

Nei casi in cui le procedure di sterilizzazione non siano applicabili è possibile procedere alternativamente a disinfezione ad alto livello, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche. I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%;

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, devono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione ai germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici;

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici devono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riutilizzo. Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici. Quando si verifica uno spandimento consistente l'area deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente l'area va decontaminata con germicida chimico. In entrambi i casi devono essere indossati i guanti, durante le procedure di pulizia e decontaminazione;

Gli aghi e gli strumenti taglienti che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee lese e/o con annessi cutanei devono essere sempre rigorosamente monouso. Non esistono, infatti, "caratteristiche specifiche" tali da giustificare il riutilizzo;

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature elettriche per tatuaggi con aghi che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;

Nel caso delle procedure di piercing è vietato l'uso di dispositivi automatici (cosiddetta "pistola"), difficilmente sterilizzabili o disinfettabili, ed è vietato il riutilizzo di qualsiasi tipo di aghi e taglienti;

I pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati dall'azienda produttrice in attesa di una diversa disciplina sull'argomento. Il circuito utilizzato (passaggio del pigmento dal contenitore commerciale al contenitore monouso) attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito dopo ogni soggetto. In pratica il pigmento da utilizzare per ogni procedura sia versato o prelevato con strumento sterile secondo il tipo di confezione, dai contenitori con il quale è messo in commercio prima dell'inizio della procedura e, possibilmente una sola volta, nelle quantità ritenute necessarie e posto in contenitore/i appropriato monouso. Eventuali altri prelievi in corso della stessa procedura vanno effettuati iniziando ex novo la procedura (nuovi guanti, nuovo strumento in caso di prelievo ecc.). I pigmenti avanzati nell'esecuzione della procedura ed i contenitori monouso in cui sono stati posti non sono assolutamente riutilizzabili e vanno eliminati con le precauzioni di cui al D.M. 28.9.1990.

#### D) Manifestazioni pubbliche o "Conventions"

Si ritiene che le stesse possano essere autorizzate dalle Autorità sanitarie Locali purché vengano

garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte dei servizi di igiene pubblica, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche ed in particolare:

- I locali, anche prefabbricati, devono possedere pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, prevedendo un'area chiusa per l'attesa un'area chiusa per l'esecuzione delle pratiche e la conservazione dei materiali puliti, sterilizzati e monouso chiusi, e un area chiusa per la detenzione dei presidi e dei materiali sporchi.
- Possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene.
- Disponibilità di un'area attrezzata per la sterilizzazione dei materiali.

#### E) RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA

Con nota assessorile prot. 24/27292/116 del 12/11/98, diretta anche alle AASSLL, coloro che già esercitavano l'attività di tatuaggio e piercing sono stati autorizzati a proseguire l'attività "nelle more della organizzazione dei corsi di formazione sempre che in possesso dell'autorizzazione da parte della azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini della verifica delle condizioni igieniche". La stessa circolare comunque teneva fermo l'obbligo per chi già esercitava l'attività in argomento, del "superamento dei primi corsi".

Considerato il tempo trascorso, la mancata organizzazione dei corsi, la necessità di censire i siti con verifica dell'attività di tatuaggio e piercing negli stessi svolta, occorre procedere ad una rivisitazione delle procedure come di seguito riportate:

#### PROCEDURE PER COLORO CHE GIA ESERCITANO ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING IN BASE ALLA CIRCOLARE ASSESSORILE N. 24/27292/116 del 12/11/98

Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, sono tenuti a presentare al Dipartimento di prevenzione della ASL Sanitaria locale competente per territorio la seguente documentazione:

- Autocertificazione in cui il soggetto dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing comporta; di essere in possesso della partita IVA. per l'attività in questione; mod. A

La ASL procederà alla verifica del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari che hanno consentito all'epoca il rilascio dell'autorizzazione sanitaria (impianti, attrezzature, agibilità, autorizzazione allo scarico)

#### PROCEDURE PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE L'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING

Coloro che intendono esercitare l'attività di tatuaggio e piercing dovranno presentare:

- domanda al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio (Mod. B);
- Attestato di frequenza al corso con superamento delle prove d'esame.

Il Dip. di prevenzione ASL, ricevuta la domanda ed esaminata la documentazione presentata da ciascun richiedente rilascerà se istruita positivamente, relativa autorizzazione.

Copia dell'autorizzazione sarà inviata al Sindaco del Comune nel cui territorio il richiedente intende avviare l'attività di tatuaggio e piercing.

#### FASE TRANSITORIA PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE TALE ATTIVITA'

In attesa della organizzazione dei corsi il soggetto può richiedere al dipartimento di prevenzione della ASL autorizzazione allegando la seguente documentazione: Mod. B1

Autocertificazione in cui il soggetto dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza delle norme igienico-sanitarie che l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing comporta; di essere al corrente che a tal fine, dovrà sostenere l'apposito test-colloquio per l'accertamento dell'idoneità soggettiva; di impegnarsi a frequentare il corso obbligatorio previsto non appena lo stesso verrà istituito;

A seguito del superamento del test-colloquio di cui si dirà in seguito e di istruttoria positiva della pratica (requisiti igienico-sanitari) il Dipartimento di Prevenzione, nel termine di 60 giorni, rilascerà certificazione temporanea in attesa dell'effettuazione del corso.

Il Dipartimento di Prevenzione organizzerà il test-colloquio che sarà tenuto da 2 medici della ASL, di cui uno specializzato in Igiene Pubblica e l'altro specializzato in Infettivologia o Dermatologia.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.

#### F) CORSI PROFESSIONALI OBBLIGATORI

Finalità e caratterizzazione generale del corso:

L'iniziativa di formazione prevista risponde alla fondamentale esigenza di fornire agli operatori appropriate conoscenze sui rischi connessi ai trattamenti di tatuaggio e piercing sui caratteri e sull'anatomia dell'apparato cutaneo sulle misure igienico-sanitarie che gli stessi operatori del tatuaggio e piercing devono saper applicare nonché sulle tecniche professionali più opportune per intervenire senza nuocere alla salute pubblica.

La frequenza al corso nella misura di almeno il 70% del monte ore complessivo è condizione per l'ammissione alla verifica d'esame finale dell'idoneità dal punto di vista sanitario per l'esercizio di attività di tatuaggio e piercing.

Tale idoneità costituisce il presupposto irrinunciabile per l'esercizio della stessa attività.

Nell'ambito del corso verranno impartite lezioni teoriche sulla profilassi sanitaria, prevedendosi altresì la proposizione di tecniche professionali di tatuaggio e piercing con finalità eminentemente pratica.